

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 074/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Ivan De Musso, Dott. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Raimondo Catania - Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri: Segretario

1) RICORSO VENEZIA CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MICHELE VITALE, (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ);
- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MARIANO BIDOIA (SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ);
- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FRANCESCO MENEGHEL (CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ);
- AMMENDA DI €800,00 ALLA RECLAMANTE,

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8857/724PF10-11 DEL 19.5.2011 – DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COM. UFF. N.798/18.6.2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 LND, DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. E DELL'ART. 10, COMMI 3BIS E 6, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011)

La C.G.F., ritenutane la necessità ai fini della decisione, dispone l'acquisizione presso la Divisione competente del modulo di ricezione dei documenti depositati dalla reclamante ai fini dell'iscrizione al campionato 2010/2011.

Rinvia all'udienza del 18.11.2011 ore 11:00.

2) RICORSO A.S.D. P.C.G. BRESSO CACIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. MARCO VILLA, (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ);
- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. ALESSANDRO DEL GROSSO (SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ);
- AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE,

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8865/730PF10-11/LG/AM/PP DEL 19.5.2011 – DELL'ART. 10, COMMA 3BIS, C.G.S. IN RELAZIONE

ALLA LETTERA B) PUNTO 1 DEL COM. UFF. N.798/18.6.2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 LND E DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 20.10.2011)

La C.G.F. ritenutane la necessità ai fini della decisione, dispone l'acquisizione presso la competente Divisione, dell'originale del documento di cui a pag. 4 del presente reclamo.
Rinvia all'udienza del 18.11.2011 ore 11:00.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 3 novembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete